



direttivaMACCHINE .org

ISTRUZIONI ORIGINALI E TRADUZIONI



ANIMA[®]



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

Istruzioni originali e traduzioni

E' importante premettere alla trattazione di questo argomento che le norme che disciplinano il contenuto delle responsabilità non devono essere ricercate nelle direttive di prodotto, qual è la direttiva macchine, ma piuttosto nell'ordinamento giuridico del paese in cui la direttiva trova applicazione.

Sono le norme di ogni singolo stato che determinano se un fatto sia o no fonte di responsabilità per un soggetto e di quale responsabilità.

Purtroppo il testo delle direttive comunitarie, soprattutto recenti e di revisione di testi già pubblicati, tende a trascurare questa considerazione e introduce termini che confondono le prerogative del diritto di fonte comunitaria con quelle di fonte nazionale. Lo scopo è probabilmente quello di proporre dei tentativi che hanno lo scopo di eliminare alcuni equivoci, ma il risultato purtroppo non viene mai raggiunto.

Un esempio di questo tipo di approccio è contenuto nella parte della nuova direttiva macchine dedicata alle istruzioni. Il legislatore comunitario ha sicuramente ricevuto segnalazioni relative alle difficoltà incontrate per offrire all'utilizzatore le istruzioni nella lingua allo stesso comprensibile, e ha tentato di dare una risposta a questo problema attraverso il nuovo testo della direttiva macchine, introducendo i termini di "istruzioni originali" e "traduzioni" delle stesse. Queste nuovi termini non hanno tuttavia chiarito, e nemmeno era possibile nell'ambito della direttiva, quale sia la responsabilità del fabbricante in relazione alle istruzioni stesse, ma, al contrario, i fabbricanti si chiedono già ora quale sia la differenza tra le "istruzioni originali" e le "traduzioni".

Per offrire una risposta a questa domanda, è utile ricordare che le istruzioni per l'uso redatte in modo equivoco, non comprensibile per il soggetto a cui sono destinate, sono equiparate ad un difetto del prodotto ed il fabbricante è chiamato a rispondere dei danni derivanti per persone o cose causati dalla carenza di informazioni.

Questo principio, tratto dalla direttiva relativa al prodotto difettoso, è quello che risponde alla domanda, di portata generale, relativa alla lingua in cui devono essere redatte le istruzioni di uso dei prodotti. Se le istruzioni di uso sono redatte in una lingua non

comprensibile per l'utilizzatore, evidentemente non sono per lo stesso comprensibili e quindi il fabbricante sarà chiamato a risarcire i danni causati a terzi dal prodotto che sia stato accompagnato da istruzioni non comprensibili per l'utilizzatore. Quindi la risposta alla domanda relativa alla lingua in cui è necessario redigere le istruzioni d'uso esisteva già, senza alcuna necessità di inventare "originale" e "traduzione".

Detto ciò, l'artificiale distinzione che la direttiva macchine stabilisce tra istruzioni "originali" e "traduzioni" delle stesse, da punto di vista dell'attribuzione delle responsabilità dei danni causati da una eventuale erronea o carente redazione, ha poca importanza.

Il produttore è responsabile di ogni tipo di documento che accompagna il prodotto dallo stesso immesso sul mercato. Non ha rilevanza legale, dal punto di vista dell'attribuzione delle responsabilità, di diritto, la differenza tra "originale" e "traduzione".

È anche difficile determinare una differenza di fatto. Si può pensare, per esempio, ad una società multinazionale, insediata nella UE, con una pluralità di sedi legali e produttive su tutto il territorio UE; quale sarà la documentazione "originale" dei suoi prodotti? E pure supponendo che si trovi quale sia, quale differente responsabilità può avere il fabbricante rispetto alla "traduzione" che lo stesso ha provveduto a redigere e ha diffuso con il proprio marchio? Nessuna.

Solo al fine di applicare la disposizione della nuova direttiva macchine (all.I, 1.7.4), che impone di distinguere la versione "originale" rispetto alla "traduzione", il fabbricante dovrà decidere quale sia la redazione originale e quale sia la traduzione delle istruzioni, senza che per questo abbia una differente responsabilità per l'una o per l'altra.

In sostanza, la sola ipotesi in cui il fabbricante può parzialmente sgravarsi dalle conseguenze di una traduzione fallace è solo quella in cui abbia affidato a terzi, ad un servizio esterno alla propria organizzazione, la traduzione. In questo caso il fabbricante potrà contrattualmente precisare con il servizio di traduzione che le conseguenze civili derivanti da danni prodotti a causa dell'erronea traduzione saranno a carico del traduttore. Le conseguenze penali non sono invece trasferibili a terzi.

Tuttavia, considerando che difficilmente il traduttore avrà una solvibilità idonea al rischio e sarà disponibile ad assumerlo, rimane la sola la possibilità, concreta, sia per il fabbricante che per il servizio di traduzione, di assicurare il rischio derivante da prodotti difettosi.

È di fondamentale importanza fissare in ambito aziendale un concetto di prodotto che fa ancora fatica ad affermarsi, ma viene sostenuto da ogni nuova normativa relativa alla produzione di manufatti: la documentazione che accompagna il prodotto è parte integrante dello stesso. Senza la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge e comprensibile, sotto ogni punto di vista, dall'utilizzatore, non esiste un prodotto che abbia libera e legittima circolazione nella UE.



ANIMA®



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

All.

Direttiva 98/37/CE

1.7.4. Istruzioni per l'uso

...omissis...

- b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale

...omissis...

DIRETTIVA 2006/42/CE

...omissis...

1.7.4. Istruzioni

Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello

Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle

istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.

In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato

incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria

compresa da detto personale.

Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.

1.7.4.1. Principi generali di redazione

a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo

mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura «Istruzioni originali».

- b) Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina,
il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve
fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura «Traduzione delle istruzioni originali».
- c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
- d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.

...omissis...

DPR 224/1988

Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

...omissis...

Art. 5. Prodotto difettoso.

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

...omissis....
